

Le novità Previdenziali

Ufficio Studi e Ricerche Consultique

Gennaio 2016

Legge di Stabilità 2016

Di seguito vi illustriamo le novità più importanti introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in vigore dal 1° Gennaio 2016.

1. Aliquote contributive Gestione Separata

- **L'aliquota contributiva per le figure iscritte alla Gestione Separata, non titolari di partita Iva, è aumentata dal 30% al 31%.** Se non interverranno ulteriori provvedimenti, questa percentuale salirà al 32% nel 2017 e al 33% nel 2018. A questa percentuale si deve aggiungere l'aliquota dello 0,72% destinata al finanziamento delle misure assistenziali (indennità di maternità e trattamento economico in caso di malattia).
- **Per i liberi professionisti, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, l'aliquota è rimasta invariata al 27%.** Anche in questo caso va aggiunta l'aliquota dello 0,72% per le misure assistenziali.
- **L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori autonomi titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria è aumentata dal 23,50% al 24%.**

2. Opzione donna

Le lavoratrici del settore pubblico e privato hanno la possibilità di accedere prima al pensionamento a condizione di accettare una pensione calcolata con il metodo contributivo. **Per l'esercizio dell'opzione donna è necessario possedere al 31/12/2015 57 anni e 3 mesi di età se dipendenti e 58 anni e 3 mesi di età se autonome congiuntamente con il minimo di 35 anni di contributi.** Con il comma 281 della Legge di Stabilità 2016 è stato deciso che **entro il 31/12/2015 è necessario maturare il requisito e non la decorrenza.**

Un emendamento della Legge di Stabilità apre inoltre la possibilità di accedere all'opzione donna anche in futuro, ma solo nel caso in cui le risorse risparmiate dai fondi stanziati dal Governo lo consentiranno.

3. Eliminazione della penalizzazione per la pensione anticipata

Prima della Legge di Stabilità 2015, se la pensione veniva richiesta prima del compimento dei 62 anni di età, l'assegno veniva corrisposto, per la quota retributiva maturata fino al 2011, con una riduzione pari all'1% per ogni anno di anticipo, percentuale che saliva al 2% per ogni anno di anticipo che superava i 2 anni.

La Legge di Stabilità 2015 ha eliminato la penalità ma solo per le persone uscite dal mondo del lavoro dal 1° gennaio 2015.

La Legge di Stabilità 2016 ha sancito che la sospensione si applica anche ai trattamenti pensionistici con decorrenza dal 2012, ma sono con riferimento ai ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2016 e quindi senza pagamento di arretrati.

Se non vi saranno nuove modifiche, le penalità troveranno di nuovo applicazione per quei lavoratori che accederanno al pensionamento con 62 anni dal 1° gennaio 2018.

4. Cumulo riscatto di laurea e congedo parentale

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la possibilità di cumulare il riscatto degli anni di laurea con il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro.

Ricordiamo che la maternità facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro è stata introdotta nel 2001 con il D.lgs 151 che permetteva il riscatto dei periodi non coperti da assicurazione collocati temporaneamente al di fuori del rapporto di lavoro nella misura di cinque anni come durata massima a patto che sussista un periodo di contribuzione di almeno cinque anni. Tale disciplina, però, non permetteva alle lavoratrici laureate di poter riscattare sia gli anni di laurea che i periodi di congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro: l'esercizio di una di tali scelte precludeva la possibilità di poter fruire dell'altra.

5. Part-time per chi ha i requisiti per la pensione di vecchiaia

I contribuenti del settore privato che raggiungeranno i requisiti utili per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 potranno scegliere il part time, riducendo il proprio orario di lavoro dal 40 al 60 per cento.

Il legislatore ha stabilito che il lavoratore continuerà a **beneficare della contribuzione figurativa piena**. Inoltre, per le ore che rimangono fuori dal part-time, non lavorate, l'impresa verserà in busta paga mensilmente al lavoratore i contributi che avrebbe versato allo stato. Quindi, **la scelta del part-time non andrà a penalizzare il lavoratore sul montante contributivo.**

RACCOMANDAZIONI GENERALI
AVVERTENZE

Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Il Consulente non deve essere ritenuto responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'utente e/o a terzi dall'uso dei dati contenuti nel presente documento.